

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Milano

DECRETO DI CITAZIONE
DIRETTA A GIUDIZIO

— art. 552 c.p.p. —
Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto il 24 nov 2006 nei confronti di:

— **DRUMMOND David Carl** nato il 6 mar 1963 a Forty Riley (Stati Uniti) ivi residente, elettivamente domiciliato in Italia presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe Vaciago in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Vaciago del foro di Milano con studio in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

— **DE LOS REYES George** nato il 2 mag 1954 a La Havana (Cuba) ivi residente, elettivamente domiciliato in Italia presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe Vaciago in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Vaciago del foro di Milano con studio in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

— **FLEISCHER PETER ANDREW** nato il 9 dic 1963 a Illinois (Stati Uniti) ivi residente, elettivamente domiciliato in Italia presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Marina Vaciago e Giuseppe Vaciago in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

difeso di fiducia dagli avv.ti Marina Vaciago e Giuseppe Vaciago del foro di Milano entrambi con studio in Milano - Viale Bianca Maria n. 33

— **ARVIND Desikan** nato il 23 ott 1974 a Madras (India) ivi residente, elettivamente domiciliato in Italia presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuliano Pisapia in Milano - Via Fontana n. 22

difeso di fiducia dall'avv. Giuliano Pisapia del foro di Milano con studio in Milano - Via Fontana n. 22

ARORA Nikesh nato il 9 feb 1968 a Ghaziabad (India) ivi residente, elettivamente domiciliato in Italia presso lo studio dei difensore di fiducia avv. Giuliano Pisapia in Milano - Via Fontana n. 22

difeso di fiducia dall'avv. Giuliano Pisapia del foro di Milano con studio in Milano - Via Fontana n. 22

IMPUTATI

DRUMMOND David Carl

DE LOS REYES George

FLEISCHER Peter

DESIKAN Arvind

A) per i reati di cui agli artt. 110, 40 comma 2, 595 comma 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro

DRUMMOND David Carl - Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Google Italy s.r.l.* dal 19 marzo 2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2 aprile 2004 (fino al 21 maggio 2007),

DE LOS REYES George - membro del Consiglio di Amministrazione di *Google Italy s.r.l.* dal 19 marzo 2004 e successivamente nominato amministratore delegato in data 2 aprile 2004 (fino al 21 maggio 2007),

FLEISCHER Peter - responsabile delle *policy* sulla *privacy* per l'Europa (*Global Privacy Counsel*) di *Google Inc.*,

DESIKAN Arvind - responsabile del progetto *Google Video* per l'Europa,

offendevano la reputazione dell'Associazione Vivi Down - Associazione italiana per la ricerca scientifica e per la tutela della persona Down nonché di D.L.F.G. *, consentendo che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine del sito <http://video.google.it> e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto, un filmato in cui persone minorenni, in concorso tra loro, pronunciando la seguente frase « *Salve, siamo dell'associazione Vivi down, un nostro mongolo si è cagato addosso e mò non sappiamo che minchia fare perché l'odore di merda c'è entrato nelle narici* » e ponendo in essere numerosi altri atti vessatori nei confronti di un loro coetaneo disabile, ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati.

In Milano, in epoca immediatamente successiva all'8 settembre 2006 (data del *video upload*) e fino al 7 novembre 2006 (data della rimozione del video).

Obbligo giuridico ex art. 40 comma 2 così individuato: omettevano — ciascuno nella rispettiva qualità — il corretto trattamento di dati personali come prescritto dal D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 (e altresì più volte sollecitato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dopo la conclusione del procedimento di cui al successivo capo C, in data 22 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 3 luglio 2006) ed in particolare:

— dall'art. 13, difettando del tutto l'informativa sulla *privacy* — visualizzabile in italiano dalla pagina iniziale del servizio *Google video*, in sede di attivazione del relativo *account* al fine di porre in essere l'*upload* dei *files* — in ordine a quanto prescritto dal comma 1 della richiamata norma e, per essa, del valido consenso di cui all'art. 23 comma 3,

— dall'art. 26, riguardando altresì dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona inquadrata,

— dall'art. 17, per i rischi specifici insiti nel tipo di trattamento omoesso nell'ipotesi di cui al presente procedimento, non attivandosi *Google Italy s.r.l.* neppure in tal senso — tramite il prescritto interpello — presso l'Autorità Garante.

Trattamento omoesso — anche in relazione alle concrete misure organizzative da apprestare, idonee alla sua successiva attuazione — fin dalla fase antecedente alla effettiva localizzazione del servizio *Google Video* sulla pagina <http://video.google.it> (di fatto avvenuta in data 12 luglio 2006), non avendo né i due rappresentanti legali di *Google Italy s.r.l.*, né il responsabile del progetto *Google Video* (durante le numerose *conference-call* per la definizione delle modalità operative con il personale di *Google Italy s.r.l.* assegnato al progetto) né tantomeno il *Global Privacy*

* Abbiamo ritenuto preferibile siglare il nome del minore, ancorché il decreto di citazione diretta a giudizio lo riporti per intero (n.d.r.).

Counsel di Google Inc. affrontato la problematica relativa alla protezione dei dati personali che sarebbero stati trattati in relazione a *Google Video*, che invece veniva volutamente lanciato come servizio di « libero accesso » dopo una attenta analisi del mercato italiano (confluita nel documento « *Google video: preliminary analysis of Italian market peculiarities* » — redatto, su indicazione del DESIKAN, dal personale di *Google Italy s.r.l.* assegnato al progetto *Google Video* — nel quale la consolidata presenza di siti internet italiani che offrivano esclusivamente video di qualità veniva indicata come punto di criticità per diventare *leader* nel mercato dei video *on line*).

DRUMMOND David Carl

DE LOS REYES George

FLEISCHER Peter

B) per il reato di cui agli artt. 110, 167 comma 1 e 2 D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, perché, in concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al precedente capo, al fine di trarne profitto per il tramite del servizio *Google Video* (in relazione al quale *Google Italy s.r.l.* beneficia degli indotti pubblicitari degli inserzionisti), procedevano al trattamento dei dati personali in violazione agli artt. 23, 17 e 26 stesso D.Lvo, con relativo documento per la persona interessata (D.L.F.G) *.

In Milano, 8 settembre 2006 (data del *video upload*).

ARORA Nikesh

C) per il reato di cui all'art. 168 D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 perché, in un atto successivamente esibito in un procedimento di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (procura speciale datata 14.11.2005 e depositata il 16.11.2005), dichiarava falsamente di essere — nel testo inglese — « *rappresentante debitamente autorizzato* » e — nel testo in italiano — « *legale rappresentante* » di *Google Italy s.r.l.*, così radicando la legittimazione processuale della richiamata s.r.l. (resistente in giudizio) nella controversia *Google Italy s.r.l./CERRI Oriana* (ricorso deciso con provvedimento del 18 gennaio 2006).

In Milano e altrove, il 14 novembre 2005.

evidenziate le parti offese in:

— ASSOCIAZIONE VIVI DOWN PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TUTELA DELLA PERSONA DOWN nella persona del Presidente CENSI Edoardo, con sede in Milano - Via San Maurilio n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Camera in Milano - Galleria Privata Strasburgo n. 3 (in relazione al Capo A)

— DE LEON ENRICO n. il 27 lug 1952 a Roma (RM) residente in Torino - Corso Brunelleschi n. 105/A, in qualità di padre del minore D.L.F.G. * n. il 5 giu 1989 a Moncalieri (TO), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia avv. Michela MALERBA in Torino - Corso Re Umberto n. 56 (in relazione ai Capi A e B)

* Abbiamo ritenuto preferibile siglare il nome del minore, ancorché il decreto

di citazione diretta a giudizio lo riporti per intero.

— **AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, nella persona del Presidente Prof. Francesco PIZZETTI, con sede in Roma - Piazza di Monte Citorio n. 121 — allo stato senza assistenza legale (*in relazione al Capo C*)

— **CERRI ORIANA** — domiciliata, per il ricorso all'Autorità Garante indicato nel Capo C, presso lo studio dei difensori di fiducia avv.ti Raffaele ZALLONE e Giuseppe DE LIGUORI in Milano - Via dell'Annunciata n. 31 (*in relazione al Capo C*)

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis c.p.p. e che gli imputati non hanno chiesto di essere interrogati

VISTO

l'articolo 552 c.p.p.

DISPONE

la citazione degli imputati e delle altre persone sopraindicate davanti al Tribunale in composizione monocratica di Milano, sezione 4° penale, in Milano - Palazzo di Giustizia, via Freguglia 1, piano 3° alle ore 9.30 del giorno 3 febbraio 2009 - aula _____, per rispondere del reato di cui sopra, con avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza un legittimo impedimento, si procederà in contumacia

INVITA

gli imputati, qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella segreteria di questo ufficio o della sezione distaccata del Tribunale del luogo ove gli imputati si trovino o con telegramma o lettera raccomandata autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore, con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, insufficienza, o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui il decreto viene notificato (articolo 161, comma 2, c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella segreteria (articolo 154, comma 4 c.p.p.)

AVVISA

1) che l'imputato ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che, in mancanza l'assistenza verrà prestata dal difensore d'ufficio indicato in rubrica

2) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria di questo ufficio (stanze 50/53, piano terra in Milano - Palazzo di Giustizia, via Manara) e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

INFORMA

le parti offese dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile ovvero il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che possono essere ammessi al gratuito patrocinio qualora presentino domanda ai sensi della legge 217/90 e ne ricorrano le condizioni previste

AVVISA

che, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile chiedere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado richiesta di:

- a) giudizio abbreviato (articoli 438, 560 e seguenti c.p.p.)
- b) applicazione della pena su richiesta (articoli 444 e 563 c.p.p.)
- c) ammissione all'oblazione (articolo 141 disp. att. c.p.p.)

DISPONE

che la notifica del presente decreto sia effettuata, almeno **45 giorni prima** della data fissata per l'udienza, agli imputati, alle parti offese ed ai difensori, **sussistendo l'urgenza** dal momento che le indagini preliminari non hanno potuto chiudersi in tempi ragionevolmente brevi alla luce del tempo intercorso tra la richiesta di assistenza giudiziaria alla Repubblica di Irlanda e la sua effettiva esecuzione, avvenuta solo dopo numerosi formali solleciti da parte della Procura della Repubblica di Milano

che la segreteria formi il fascicolo per il dibattimento inserendo gli atti previsti dall'articolo 431 c.p.p. e che provveda alla sua trasmissione al giudice — unitamente al presente decreto — immediatamente dopo le notifiche

Il presente atto viene notificato alle persone offese unicamente per comunicare la data dell'udienza e consentire la costituzione di parte civile. Se le persone offese non ricevono una distinta citazione come testimoni, la loro presenza non è obbligatoria

Milano, 20 ottobre 2008

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Paola Barbaranelli

IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Francesco CAJANI - Sost.
Alfredo ROBLEDO - Sost.